

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 158-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

DE SANTIS MANUELA, nata a Milano il 02.03.1980 (C.F.: DSNMNL80C42F205O) e residente in Vasto (CH) alla Via Catone 24, rappresentata e difesa nel presente procedimento, giusta mandato in calce al presente atto dall'Avv. Fabrizio Cangelli

nei confronti di

DG DISTRIBUZIONE S.R.L. (C.F. e P.I.: 0214790683) in persona del leg. rappr. p.t., con sede legale ad Alanno (PE) alla Via Fiume Pescara n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Troilo

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

PREMESSO che con ricorso depositato in data 02/12/2025, DE SANTIS MANUELA ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di DG DISTRIBUZIONE S.R.L. (C.F.: 0214790683), con sede in Alanno, allegando l'inadempimento protratto del credito azionato in sede monitoria con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la notifica del precetto, il compimento di soli pagamenti parziali e l'esito negativo del pignoramento mobiliare, con persistente residuo dovuto (€ 7.258,59);



che la resistente si è costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 49 CCII poiché il credito della ricorrente risulterebbe inferiore a € 30.000, e, nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII nonché dello stato di insolvenza, richiamando versamenti effettuati, un supposto carattere temporaneo delle difficoltà finanziarie, connesse al periodo di Covid 19 e alla guerra in Ucraina, e la titolarità di beni immobili liberi;

che all'udienza del 15/01/2026 tenutasi dinanzi al Giudice delegato della trattazione, sono comparsi i procuratori delle parti: il procuratore della parte ricorrente si è espressamente riportato al ricorso insistendo nella relativa istanza, mentre il procuratore della resistente ha dichiarato di aver depositato in data antecedente istanza di composizione negoziata e ha chiesto un rinvio in attesa della nomina dell'esperto. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio;

CONSIDERATO che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice è in Alanno (PE);

CONSIDERATO, in primo luogo, che non risulta agli atti la presentazione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

RILEVATO che la resistente ha dedotto di aver presentato, alla vigilia dell'udienza, istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, chiedendo l'applicazione/conferma di misure protettive; ma non risulta aver allegato alla predetta istanza né il piano di risanamento né il piano finanziario per i successivi sei mesi, documenti essenziali ai fini della valutazione della perseguibilità del risanamento e per l'ammissibilità delle misure protettive richieste. Il documento n. 3 denominato "Progetto di risanamento" (deposito telematico del 14/01/2026) contiene infatti la check-list la quale dà conto di una documentazione incompleta e di un impianto pianificatorio solo abbozzato: il piano di tesoreria a sei mesi risulta "in corso di predisposizione"; le informazioni su ricavi/costi/flussi correnti sono "in corso di predisposizione"; non sono prospettate alternative in caso d'insuccesso; gli stress test "andranno valutati"; la strategia si limita ad affitto/cessione dell'azienda e a stralci dei



creditori; la riconciliazione dei debiti verso Erario/Agente riscossione/enti previdenziali è ancora in corso; il debito complessivo è quantificato in circa € 1.200.000, con soddisfazione rimessa principalmente a cessioni e stralci; è indicata la possibile richiesta di sospensione degli obblighi sul capitale “ai sensi dell’art. 20 CCII” (come da check-list allegata);

CONSIDERATO che la Corte di cassazione (Cass. n. 31856/2025) ha stabilito che, nel rapporto fra composizione negoziata (ex D.L. 118/2021) e procedimento prefallimentare, spetta al Tribunale investito dell’istanza di fallimento/liquidazione giudiziale valutare, incidenter tantum, l’ammissibilità della domanda di composizione negoziata (e delle correlate misure protettive), ove la stessa sia proposta in violazione delle condizioni legali di accesso, dovendosi verificare se l’effetto impeditivo alla pronuncia possa dirsi validamente prodotto. La Suprema Corte, nel richiamato arresto, ha evidenziato che, sebbene la composizione negoziata sia strumento stragiudiziale, la relativa istanza – specie se corredata da misure protettive – incide sul processo concorsuale, sicché il giudice della crisi deve poterne vagliare l’idoneità giuridica a produrre effetti nel giudizio (ossia l’ammissibilità in concreto);

RITENUTO che i principi affermati da Cass. n. 31856/2025, pur maturati sotto il D.L. 118/2021, sono di natura sistemica e, pertanto, traslabili nel vigente Codice della crisi, giacché non attengono a profili eccezionali della disciplina transitoria, ma alla necessità, ordinamentale, che il giudice verifichi l’esistenza dei presupposti dell’effetto impeditivo derivante da un atto stragiudiziale che pretende di incidere sul processo; tale lettura è coerente con l’impianto del CCII, che affida al Tribunale un ruolo di filtro sugli abusi degli strumenti e sulla serietà degli approdi informativi minimi;

OSSERVATO che la domanda della resistente, depositata alla vigilia dell’udienza, è priva – allo stato – di un il piano di risanamento e di un piano di tesoreria a sei mesi effettivamente redatto; difettano proiezioni economico-finanziarie attendibili; mancano stress test; non sono previste strategie alternative; la “strategia” si esaurisce in affitto/cessione e stralci; la situazione debitoria verso Erario/Agente riscossione/enti previdenziali risulta non riconciliata; il soddisfacimento dei creditori è rimesso a eventi futuri aleatori e non governati



(cessione/affitto), con richiamo alla possibile sospensione degli obblighi sul capitale ex art. 20 CCII (tutto come da check-list); – tale corredo informativo non consente alcuna valutazione di serietà e fattibilità del percorso negoziale e non soddisfa gli standard minimi che rendono l'istanza idonea a produrre l'effetto impeditivo nel giudizio concorsuale;

RITENTO, in definitiva, che la combinazione fra tempistica in limine (deposito immediatamente anteriore all'udienza), carenze documentali essenziali e evidenti indici di insolvenza emergenti dal fascicolo integra un indice oggettivo di uso strumentale e dilatorio dello strumento, poiché diretto non già alla regolazione della crisi, bensì al palese scopo di differire la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

RITENUTO, nel merito, che la società resistente riveste la qualità di imprenditore commerciale, esercitando attività di commercio all'ingrosso di materiali per l'edilizia, con codice ATECO 46.90.00, nonché attività produttiva mediante unità locale operante nel settore dei manufatti cementizi (ATECO 23.63.00), come risultante dalla visura camerale storica in atti;

CONSIDERATO che la resistente ha eccepito il mancato superamento, nei tre esercizi antecedenti la presentazione dell'istanza, delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (attivo patrimoniale, ricavi e ammontare dei debiti), allegando che i relativi valori si collocherebbero al di sotto dei limiti legali;

che, per converso, dagli atti del procedimento risultano approvati in data 15/12/2025 i bilanci 2022, 2023 e 2024 che contengono dichiarazioni confessorie circa il superamento delle soglie: in particolare, il bilancio 2024 espone attivo complessivo € 1.244.008, debiti € 1.072.296, ricavi € 72.810 e disponibilità liquide € 1.293, con debiti tributari € 457.816 e previdenziali € 163.833, sicché difetta comunque il possesso congiunto dei requisiti impeditivi di cui alla norma richiamata;



RITENUTO che, quanto alla soglia di cui all'art. 49 CCII, l'allegata improcedibilità non possa essere condivisa in quanto il valore di € 30.000 deve essere verificato con riferimento non al solo credito azionato dal ricorrente ma all'insieme dei debiti scaduti e non pagati che risultano allo stato degli atti dell'istruttoria, secondo i principi – formati in vigenza della L. fall. e tuttora utilizzabili in continuità sistematica nel vigente Codice – per i quali la condizione quantitativa costituisce requisito oggettivo da accertare in sede prefallimentare sul complesso dell'indebitamento emergente (Cass. n. 18997/2017; n. 14727/2016; n. 10952/2015). Nel caso in esame, oltre al credito della ricorrente, sono emersi debiti verso INPS per € 301.700,97 e debiti verso l'Erario per € 507.932,53;

RILEVATO che, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, dagli atti emerge:

- che il credito azionato dalla ricorrente non è stato integralmente soddisfatto nonostante il titolo monitorio risalente al 2022, la notifica del precetto e il pignoramento mobiliare negativo;

- che la situazione debitoria complessiva, alla data 31/10/2025, come da elenco creditori in atti prodotto dalla medesima convenuta, ammonta a € 1.100.253,76 (banche, personale, fornitori, tributi e previdenza);

- che i debiti verso INPS risultano, sulla base della certificazione ex art. 363 CCII del 12/12/2025, pari complessivamente a € 301.700,97 (di cui € 30.134,36 per “lavoratori dipendenti”, € 2.884,83 per “gestione separata” ed € 268.681,78 per “crediti affidati all'Agente della riscossione”);

- che i debiti tributari, da certificazione Agenzia delle Entrate ex art. 367 CCII, ammontano ad € 507.932,53, oltre interessi e sanzioni, con una pluralità di cartelle/affidamenti e comunicazioni di irregolarità per le annualità 2012–2025, con singole poste di rilevante importo (ad es. € 47.083,55 – 2023, 54 bis; € 49.429,63 – 2022, cartella; € 38.358,71 – 2020, cartella; € 34.886,07 – 2019, cartella, oltre numerose ulteriori voci), quadro che supera



ampiamente la soglia legale di cui all'art. 49, comma 5, CCII e denota tensione finanziaria non episodica ma risalente nel tempo;

RILEVATO, altresì, che dai bilanci degli esercizi 2022, 2023 e 2024, approvati in data 15/12/2025, emergono ulteriori indici rivelatori dello stato di insolvenza della società, quali la reiterazione di perdite di esercizio, la presenza di un patrimonio netto gravemente eroso rispetto all'entità del passivo complessivo, la pressoché totale assenza di liquidità (pari ad € 1.293 nell'ultimo bilancio approvato) e l'esposizione debitoria tributaria e previdenziale di rilevante entità, circostanze tutte che confermano uno squilibrio economico finanziario strutturale e non meramente temporaneo;

RILEVATO, altresì, che la resistente ha fatto riferimento al possesso di un immobile di valore libero da pesi, ma non ne ha indicato l'effettivo valore di mercato né ha prodotto alcuna stima o perizia idonea a comprovarne la sufficiente attitudine soddisfattiva, e che, in ogni caso, la mera esistenza di un cespite immobiliare non consente di ritenere agevole o immediata la sua liquidazione al fine di far fronte ai debiti scaduti, giacché la conversione del bene in liquidità richiede tempi fisiologicamente incompatibili con il soddisfacimento dei creditori;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, debba escludersi il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per converso desumere dagli elementi sinora evidenziati la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

**p.q.m.**

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di DG DISTRIBUZIONE S.R.L. con sede in VIA FIUME PESCARA 1 ALANNO (C.F. 02014790683)

**NOMINA**

Giudice Delegato alla procedura il giudice il Dott. Elio Bongrazio e Curatore la Dott.ssa Elena Follador, con studio in Pescara, Via Balilla, 16 65121, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico



ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio



2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### FISSA

il giorno 21/04/2026 ore 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

#### DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 09/02/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

